

COMUNE DI COLLOBIANO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE

01. IL COMUNE DI COLLOBIANO E' ENTE DI AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE, DI CUI RAPPRESENTA GLI INTERESSI; E' AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI COLLOBIANO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA COMPRENDE IL CENTRO ABITATO, NEL QUALE E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE, DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI, E CASE SPARSE.

ART. 03

STEMMA, GONFALONE

01. IL COMUNE HA, COME SUO DISTINTIVO, LO STEMMA RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ISCRITTO NEL LIBRO ARALDICO DEGLI ENTI MORALI.

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE, RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. NELL' USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C.M. 03 GIUGNO 1986 .

ART. 04

FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; COLLABORA CON GLI ALTRI ENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' E CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA PROVVEDENDO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA GLI INTERESSI DELLA CITTADINANZA DI CUI PROMUOVE LO SVILUPPO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO. GARANTISCE E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE, DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE ED ALLA AMMINISTRAZIONE DELL' ENTE.

FAVORISCE LA FORMAZIONE E L' ATTIVITA' DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI CHE ABBIANO FINALITA' SOCIALI E CULTURALI. TUTELA L' AMBIENTE NATURALE ED IL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO NELL' AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 05

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 06

FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE OPERA NELL'INTERESSE DELLA GENERALITA' DEGLI ABITANTI, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. SVOLGE IL RUOLO DI INDIRIZZO DI PROGRAMMAZIONE, DI PRODUZIONE NORMATIVA E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' COMUNALE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DEMANDATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE FUNZIONI CONSIGLIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO AD ALTRI ORGANI.

ART. 07

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ED ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 08

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 09

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA CITTADINANZA, SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. L'ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA E LE INDENNITA' SPETTANTI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

ART. 10

DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE NELLE SEDUTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI UN ELETTORE DEL COMUNE.

04. LA PROPOSTA DI DECADENZA E' NOTIFICATA ALL'INTERESSATO, IL QUALE NEL TERMINE DI DIECI GIORNI POTRA' FAR PERVENIRE PER ISCRITTO IDONEE GIUSTIFICAZIONI DA VALUTARE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.

ART. 11

POTERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI E MOZIONI ANCHE SULLE ATTIVITA' DI PERTINENZA DEGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE O DELL'APPARATO BUROCRATICO.

02. IL DIRITTO DI INIZIATIVA DEL SINGOLO CONSIGLIERE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI O DI EMENDAMENTI RELATIVI AD ARGOMENTI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

03. LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI QUESTIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO, AI SENSI DELL' ARTT. 31 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O DI MOZIONE IN MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE O DI SPECIFICO INTERESSE DELLA COMUNITA'.

04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. IL COMUNE ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI COMPIUTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ENTE, CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO O GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO D'INTERESSE CON L'ENTE. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI INDICATE NEL PRESENTE COMMA.

06. I QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO CALCOLATI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DEI POTERI RICONOSCIUTI DAL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 12

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA AL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE AD INSERIRE L' ARGOMENTO ALL' ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO, IN PRIMA ADUNANZA, IL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO POTRA' INSTARE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL PREFETTO, PER TRAMITE DELLA G.P.A. .

ART. 13

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE, TRA I CONSIGLIERI ELETTI, HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, DETERMINATO DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI DI PREFERENZA.

ART. 14

GRUPPI CONSIGLIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI FORMATI ANCHE DA UN SOLO COMPONENTE.

02. CIASCUN GRUPPO PROVVEDE A DESIGNARE UN CAPOGRUPPO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

03. I CAPOGRUPPO SI RIUNISCONO IN CONFERENZE, LE CUI FUNZIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 15

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. LA CONVOCAZIONE, LA PRESIDENZA, I QUORUM NECESSARI PER LA VALIDITA' DELLA PRIMA ADUNANZA E LE MODALITA' DI VOTO SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI POTRANNO ESSERE INDETTE FINO A TRE RIUNIONI, CON ALTRETTANTI RISPETTIVI, ESPERIMENTI DI VOTO, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

04. CIASCUNE RIUNIONE, CHE PUO' ARTICOLARSI IN PIU' GIORNATE DI LAVORO, VIENE COMUNQUE CONTEGGIATA NEL NUMERO DELLE TRE SEDUTE PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA, ANCHE SE NON SI CONCLUDE CON UNA VOTAZIONE.

05. LA VOTAZIONE NON PUO' ESSERE RIPETUTA NEL CORSO DELLA STESSA SEDUTA.

06. LA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI CONSIGLIARI SPETTA AL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE DEVE COMUNQUE DISPORRE LE TRE RIUNIONI DI CUI AL COMMA 03 NEL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI.

07. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' TENUTO A CONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE, ALLA SEGRETERIA COMUNALE, DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO AVENTE I REQUISITI DI LEGGE, FISSANDONE LA SEDUTA ENTRO I SUCCESSIVI DIECI GIORNI.

08. IL DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PREVISTO DAL COMMA 07 , DELL' ARTT. 31 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NON E' SPERIMENTABILE PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

ART. 16

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, OGNI QUALVOLTA SE NE PRESENTI LA NECESSITA'.
02. L'INIZIATIVA DELLA CONVOCAZIONE SPETTA:
 - A) AL SINDACO;
 - B) AL QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA AL SINDACO, DA PRESENTARSI CON LE MODALITA' PREVISTE DAL COMMA 03 , DELL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO.
03. IN OGNI CASO LA RIUNIONE DEVE AVERE LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL SINDACO O DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
04. IN CASO DI URGENZA IL SINDACO PUO' DISPORRE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CON UN PREAVVISO AI CONSIGLIERI COMUNALI DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RINVIATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI.
05. LE RIUNIONI DI SECONDA CONVOCAZIONE SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

ART. 17

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO.

ART. 18

AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:
 - A) ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA, QUANDO SI TRATTI DI NORMALI CONVOCAZIONI;
 - B) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, QUANDO SI TRATTI DI CONVOCAZIONI D'URGENZA O QUANDO SI INTEGRI D'URGENZA L'ORDINE DEL GIORNO.
02. GLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 19

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO PREVEDANO UNA SPECIALE MAGGIORANZA.
02. SE E' RICHIESTA VOTAZIONE PER SINGOLI ARTICOLI OD EMENDAMENTI, QUESTI SONO APPROVATI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.
03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI L'ASSEMBLEA.

ART. 20

OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI NON POSSONO PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DI ISTITUZIONI COMUNALI.

ART. 21

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

03. IL CONSIGLIERE CHE INTENDA ESERCITARE UNA FACOLTA' DI APPREZZAMENTO O DI VALUTAZIONE DI PERSONE SOGGETTIVAMENTE INDIVIDUABILI

DEVE DARNE COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE IL QUALE DISPORRA' CHE SI PROSEGUA IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 22

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. LE NOMINE, LE DESIGNAZIONI ED OGNI ALTRO ATTO CONCERNENTE PERSONE, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, SONO DELIBERATE A SCRUTINIO SEGRETO, SALVO I CASI DIVERSAMENTE DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI CON RAPPRESENTANZA DELLA MAGGIORANZA CONSILIARE, SONO DELIBERATE CON VOTO LIMITATO AD UN SOLO NOMINATIVO NELLA SCHEDA ED A MAGGIORANZA RELATIVA, SALVO I CASI DIVERSAMENTE DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

04. LA LEGGE ED I REGOLAMENTI STABILISCONO I CASI E LA PROPORZIONE IN CUI DEVE ESSERE RAPPRESENTATA LA MINORANZA CONSILIARE.

05. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE IL NUMERO DEI VOTANTI.

06. A PARITA' DI VOTI SI DA LUOGO AL BALLOTTAGGIO ED IN CASO DI ULTERIORE PARITA' E' PROCLAMATO ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

07. L'ESITO DELLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO E' ACCERTATO DA TRE SCRUTATORI CONSIGLIERI, DESIGNATI DI VOLTA IN VOLTA DAL PRESIDENTE DELLA SEDUTA.

ART. 23

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. SALVO CASI PARTICOLARI PREVISTI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIDUTO DAL SINDACO.

02. IN SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO, PRESIEDE L'ASSESSORE DELEGATO, OVE ESISTA, OPPURE I SINGOLI ASSESSORI NELLA SUCCESSIONE D'ORDINE INDICATA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER LA LORO NOMINA.

03. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E MANTENERE L'ORDINE E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI; PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE DEL PUBBLICO DISTURBI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI LAVORI; HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E SCIogliere L'ADUNANZA.
04. L'ADUNANZA DICHIARATA SCIOLTA NON PUO' ESSERE PROSEGUITA.

ART. 24

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE CON IL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA ED IL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL CONSIGLIO PUO' AFFIDARE AD UNO DEI SUOI MEMBRI IL COMPITO DI REDIGERE IL VERBALE LIMITATAMENTE AD OGGETTI SPECIFICI E CON L'OBBLIGO DI INDICARE I MOTIVI DELLA SOSTITUZIONE.
03. I PROCESSI VERBALI DELLE ADUNANZE CONSILIARI SONO DI NORMA SOTTOPOSTI AL CONSIGLIO PER L'APPROVAZIONE.

ART. 25

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENTE A TRATTARE QUESTIONI DI SPECIFICO INTERESSE DELLA COMUNITA', A SENSI DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL PROCEDIMENTO FORMATIVO DEGLI ATTI CONSILIARI E STABILISCE LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. LE MODIFICHE O LE INTEGRAZIONI DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO ESSERE POSTE IN VOTAZIONE SE NON SIANO STATI PREVIAMENTE ACQUISITI I PARERI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLE PARTI MODIFICATE OD INTEGRATE.
05. IL PARERE CONTRARIO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DEL SEGRETARIO COMUNALE NON E' VINCOLANTE PER IL CONSIGLIO CHE DEVE TUTTAVIA MOTIVARE LE RAGIONI CHE LO INDUCONO A DISATTENDERE IL PARERE ESPRESSO.

ART. 26

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO ISTITUITE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, COMPOSTE DA SOLI CONSIGLIERI COMUNALI A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DEI GRUPPI, ELETTI A VOTO SEGRETO COMPLESSIVO PER CIASCUNA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE NOMINATIVE DEI GRUPPI CONSILIARI.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DEI COMPONENTI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. ALLE COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI

05. LE COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI, NELL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DALLE ISTITUZIONI CONTROLLATE DAL COMUNE, NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE ANCHE AI FINI DELLA VIGILANZA SULLA ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSIGLIARI, SULLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

06. LE COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI HANNO LA FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEL PERSONALE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI CONTROLLATE.

07. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 27

COMMISSIONI SPECIALI

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INDAGINI CONOSCITIVE OD INCHIESTE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI E GLI STRUMENTI PER OPERARE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA INCHIESTE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 IN MATERIA DI TESTIMONIANZA.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01

ELEZIONE GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 28

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO E DI QUATTRO ASSESSORI, FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 29

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI CON LE MODALITA' E NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 15 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI

SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI ED ADOTTATI.

ART. 30

DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO, INDIVIDUATO CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 40 DEL PRESENTE STATUTO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA NEI MODI E TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 15 DEL PRESENTE STATUTO, A DECORRERE DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO, NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO A SURROGARE L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.

04. L'ELEZIONE, IN FORMA PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI VOTANTI DOPO LA PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'ASSESSORE DA SURROGARE, PRIMA DELLA TRATTAZIONE DI QUALSIASI ALTRO ARGOMENTO.

ART. 31

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINNANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DE NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE E POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AI COMPONENTI DELLA GIUNTA.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL PREFETTO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

09. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

10. NEL CASO IN CUI IL SINDACO, OPPURE PIU' DELLA META' DEGLI ASSESSORI SI DIMETTANO DOPO LA PRESENTAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA, QUESTA E' COMUNQUE MESSA IN DISCUSSIONE NEI TERMINI INDICATI DAL PRECEDENTE COMMA 05 .

ART. 32

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE, ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE E COMUNICATE IN VIA IMMEDIATA AI CONSIGLIERI COMUNALI; DALLA DATA DI PROTOCOLLO DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE SI FA LUOGO, SEDUTA STANTE, ALLA PRESA D'ATTO ED IL TERMINE SUDDETTO HA DECORRENZA IMMEDIATA.

03. L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO AVVIENE CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 15 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 33

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. IL SINDACO E L'ASSESSORE SONO, DAL CONSIGLIO COMUNALE, DICHIARATI DECADUTI DALLE RISPETTIVE CARICHE NEI CASI E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. LA DECADENZA DALLA CARICA DELL'ASSESSORE, CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ULTIMO COMMA DELL' ARTT. 10 DEL PRESENTE STATUTO.

03. PRONUNCIATA LA DECADENZA SI APPLICA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 34

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO.

02. LA PROPOSTA DI REVOCA E' NOTIFICATA A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE ALL'INTERESSATO, IL QUALE NEL TERMINE DI DIECI GIORNI POTRA' FAR PERVENIRE SCRITTI A SUA DIFESA.

03. LA REVOCA E' PRONUNCIATA IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE IN FORMA PALESE E CON MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI.

04. PRONUNCIATA LA REVOCA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMUNI 03 E 04 DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 35

COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE ATTUA GLI INDIRIZZI.

05. AVVIA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI DIPENDENTI, APPLICANDO LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 36

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA, ANCHE INFORMALMENTE IN CASO DI NECESSITA', DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI, CHE STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA ASSICURANDO L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

05. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI, OVE NECESSARIO E PER SINGOLI ARGOMENTI, IL REVISORE DEI CONTI ED IL TECNICO COMUNALE.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL PROCEDIMENTO FORMATIVO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA.

ART. 37

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DELIBERA CON ALMENO LA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

02. NELLA VOTAZIONE PALESE, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE LA SEDUTA.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 38

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. LE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO HANNO LUOGO NEI CASI E NEI MODI INDICATI DALL' ARTT. 22 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 39

01. LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL SINDACO.
02. IN ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO LA PRESIDENZA COMPETE ALL' ASSESSORE DELEGATO OVE ESISTA, OPPURE AI SINGOLI ASSESSORI NELLA SUCCESSIONE D'ORDINE INDICATA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER LA LORO NOMINA

ART. 40

ANZIANITA' E FUNZIONI DEGLI ASSESSORI

01. ASSUME LA QUALIFICA DI ASSESSORE ANZIANO IL MEMBRO DELLA GIUNTA INDICATO AL PRIMO POSTO NELLA LISTA DEGLI ASSESSORI INSERITE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER LA LORO NOMINA; IN SUA ASSENZA ASSUME TALE QUALIFICA L' ASSESSORE CHE SEGUE IN SUCCESSIONE D'ORDINE.
02. GLI ASSESSORI SVOLGONO FUNZIONI DELIBERATIVE IN SEDE COLLEGIALE ED UN RUOLO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO NELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA EVENTUALMENTE LORO DELEGATA DAL SINDACO.

ART. 41

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E NE REDIGE IL VERBALE, CHE SOTTOSCRIVE ASSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE LA SEDUTA E L' ASSESSORE ANZIANO.

ART. 42

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SULLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ADOTTATE CON IL PARERE CONTRARIO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DEL SEGRETARIO COMUNALE DEVONO ESSERE MOTIVATE CON L'INDICAZIONE DELLE RAGIONI PER LE QUALI VIENE DISATTESO IL PARERE MEDESIMO.
02. LA GIUNTA COMUNALE DECIDE CON VOTO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI SULLA FACOLTA' DI SOTTOPORRE CIASCUNA DELIBERAZIONE ADOTTATA AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.
03. QUALORA LA GIUNTA DECIDA DI SOTTOPORRE LA DELIBERAZIONE AL CONTROLLO, LA MEDESIMA, SE DICHIARATA URGENTE OD IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, DEVE ESSERE TRASMESSA AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO 05 GIORNI DALL' ADOZIONE.
04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ASSUNTE D'URGENZA, SALVO RATIFICA CONSILIARE, IN APPLICAZIONE DEL COMMA 03 DELL' ARTT. 32 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , DEVONO COMUNQUE ESSERE

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' CON TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO 05 GIORNI DALL'ADOZIONE.

05. IL CONSIGLIO, QUALORA NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

SEZIONE 03

IL SINDACO

ART. 43

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA SULLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI DI SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINNANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALLA LEGGE.

ART. 44

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ASSEGNATEGLI DALLA LEGGE.

02. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;

B) COMPIE, NEI CASI D'URGENZA, GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

C) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

D) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;

E) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.

03. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE CON COMPITI DI SOVRAINTENDENZA, DI ORGANIZZAZIONE E DI PRESIDENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI:

A) DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

B) EMETTE ORDINANZE ATTUATIVE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI;

C) VIGILA AFFINCHE' UFFICI, SERVIZI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA COMUNALE;

D) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL SEGRETARIO COMUNALE;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI

INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

G) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI;

H) ACQUISISCE DIRETTAMENTE DAGLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

I) PROMUOVE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

L) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI DALLE ISTITUZIONI E DALLE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

M) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SUA FUNZIONE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

N) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE;

O) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO CONSIGLIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

P) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTI;

Q) DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA PER L'ESAME DELLE PROPOSTE SUE E DI CIASCUN ASSESSORE;

R) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

S) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA COMUNALE ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE;

T) APPLICA LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE;

U) PRESIEDE LE GARE PER ACQUISTO, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

V) STIPULA I CONTRATTI E LE CONVENZIONI PER CONTO DEL COMUNE;

Z) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE;

Y) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN CONFORMITA' ALLA GRADUATORIA REDATTA SECONDO LA LEGGE.

ART. 45

SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

01. L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

ART. 46

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO PUO' NOMINARE UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO; TALE ASSESSORE ASSUME LA QUALIFICA DI ASSESSORE DELEGATO.
02. L'ASSESSORE DELEGATO OD, IN MANCANZA DI QUESTI, L'ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCONO IL SINDACO, ASSENTE OD IMPEDITO, NELL'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE COMPETENZE.
03. L'ASSESSORE DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO, QUANDO SOSTITUISCONO IL SINDACO, SI FREGIANO DEL DISTINTIVO PREVISTO DALL' ARTT. 36 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NELLE CERIMONIE E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
04. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE, CON DELEGA A FIRMARE LE RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.
05. GLI ASSESSORI SOTTOSCRIVONO GLI ATTI CON RILEVANZA ESTERNA DI COMPETENZA DEL SINDACO NELLE MATERIE LORO DELEGATE.
06. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.
07. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUAL VOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.
08. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DEVONO RISULTARE DA ATTO SCRITTO E VANNO COMUNICATE AL CONSIGLIO.
09. L'ASSESSORE PUO' NON ESSERE SOSTITUITO DA ALTRO ASSESSORE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI A LUI DELEGATE.
10. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, CON PROVVEDIMENTO DA COMUNICARSI AL CONSIGLIO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI SPECIFICHE ATTIVITA' O PARTICOLARI ESERCIZI.
11. IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA NON FA VENIR MENO I POTERI PROPRI DEL SINDACO NELLE MATERIE DELEGATE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 47

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.
02. IL COMUNE PUO' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI TALI ASSOCIAZIONI ANCHE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELLA SCUOLA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' RICREATIVE, DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELL'AMBIENTE.
03. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CRITERI PER ACCERTARE LA RAPPRESENTATIVITA' DI DETTE ASSOCIAZIONI.

ART. 48

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO POSSONO CONSULTARE LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, AVENTI I REQUISITI DI RAPPRESENTATIVITA' ACCERTATI IN BASE AL REGOLAMENTO, IN SEDE ISTRUTTORIA, SU PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LO SCOPO ASSOCIATIVO.

02. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE STABILISCE LE MODALITA' DELLE CONSULTAZIONI.

ART. 49

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO RIVOLGERE LE PETIZIONI AL SINDACO PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI OD ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LA COMMISSIONE CONSIGLIARE INCARICATA DELL'ISTRUTTORIA DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI RELATIVE A MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I REGOLAMENTI INTERNI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA STABILISCONO LE PROCEDURE PER L'ESAME DELLE PETIZIONI.

ART. 50

ISTANZE ED INTERROGAZIONI

01. I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO RIVOLGERE ISTANZE ED INTERROGAZIONI AL SINDACO SU QUESTIONI DI SPECIFICO INTERESSE DELLA COMUNITA'.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO CON MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 51

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL SINDACO DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

02. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO;

B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) DESIGNAZIONI E NOMINE.

03. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE STABILISCE LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

ART. 52

ESAME DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, ESAMINA LA RICEVIBILITA' E L'AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA E PRESENTA RELAZIONE AL SINDACO, ENTRO IL TERMINE DEI QUARANTACINQUE GIORNI.

02. ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RELAZIONE LA PROPOSTA E' ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO.

ART. 53

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA'.

02. E' ESCLUSO IL REFERENDUM CONSULTIVO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 51 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

03. SI FA LUOGO AL REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DEL 20% (VENTI PER CENTO) DEI CITTADINI ELETTORI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE. NEL CASO DI CUI ALLA LETT. B), IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI SULLA AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

04. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE STABILISCE LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA, PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

05. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI PARTECIPINO ALLA VOTAZIONE ALMENO LA META' DEGLI ELETTORI ED I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

06. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

07. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO E DOVRA', DI NORMA, SVOLGERSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 OTTOBRE ED IL 15 DICEMBRE.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 54

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED AGLI ALTRI SOGGETTI INDIVIDUABILI AI QUALI IL PROCEDIMENTO POSSA PORTARE PREGIUDIZIO, L'INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO DEI PRIVATI E DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE E LE RELATIVE FACOLTA' SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA PER CIASCUN SERVIZIO I DIPENDENTI RESPONSABILI DELLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 55

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ESCLUSIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O, FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI E DEI REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 24 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , PER EFFETTO DI MOTIVATA DETERMINAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO ESIBIZIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE.

02. IL SINDACO DIFFERISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI, QUALORA LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 56

DIRITTO DI ACCESSO

01. LA FACOLTA' DI CHIUNQUE ABBA INTERESSE A PRENDERE VISIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI OTTENERNE COPIA, I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI, LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LA TUTELA GIURISDIZIONALE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

ART. 57

GARANZIE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. E' ISTITUITO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE APPOSITO UFFICIO, SOTTO LA DIREZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, CON IL COMPITO DI:

A) ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E

PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO, FATTI SALVI I DIVIETI E LE LIMITAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 55 DEL PRESENTE STATUTO;

B) FORNIRE AL CITTADINO LA CONSULENZA SULLE PROCEDURE E SUGLI ATTI UTILI ALLA TUTELA DEI DIRITTI IN ORDINE AL SUO RAPPORTO CON LA CIVICA AMMINISTRAZIONE;

C) RICEVERE DAL SINDACO LE PETIZIONI, ISTANZE ED INTERROGAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 50 DEL PRESENTE STATUTO E CURARNE L'ISTRUTTORIA;

D) SEGNALARE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED AL SEGRETARIO COMUNALE OGNI IRREGOLARITA', RITARDO O DISFUNZIONE;

E) RIFERIRE ANNUALMENTE CON RELAZIONE SCRITTA AL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' SVOLTA, FORMULANDO ALL'OCCORRENZA OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.

02. PRESSO IL MEDESIMO UFFICIO SONO TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

TITOLO 04

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 58

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AL PERSONALE RESPONSABILE DEI SERVIZI.

02. IL COMUNE ORGANIZZA I PROPRI UFFICI E SERVIZI IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA', RESPONSABILITA', CORRETTEZZA E TRASPARENZA.

ART. 59

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, LE PROCEDURE PER LA COPERTURA DEI POSTI E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. IL REGOLAMENTO DEVE FISSARE PARAMETRI OGGETTIVI PER LA MISURAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO, AL FINE DI CONSENTIRE VERIFICHE DI PRODUTTIVITA' PER CIASCUN DIPENDENTE.

ART. 60

UFFICI E SERVIZI

01. L'APPARATO COMUNALE SI ARTICOLA IN UFFICI E SERVIZI ALLE CUI UNITA' OPERATIVE SONO ATTRIBUITE COMPETENZE PROPRIE.

ART. 61

PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

02. I REGOLAMENTI, SULLA BASE DEI PRINCIPI DETTATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, DISCIPLINANO:

A) L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

B) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E DI NOMINA DEL DIPENDENTE CHIAMATO A FARVI PARTE;

C) LE MODALITA' DI ESPRESSIONE DEI PARERI OBBLIGATORI NEGLI ATTI DELIBERATIVI DA PARTE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ED I CRITERI PER LA LORO INDIVIDUAZIONE;

D) LE FASI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE VERSO L'AMMINISTRAZIONE E VERSO TERZI.

03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE.

04. IL COMUNE GESTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PERSONALE.

ART. 62

SEGRETARIO COMUNALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA IL PERSONALE ADDETTO AI VARI SERVIZI;

C) RIFERISCE ALLA GIUNTA COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DEI VARI SERVIZI;

D) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

E) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

F) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E LE RICHIESTE DEI CONSIGLIERI DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE A SENSI DELL' ARTT. 53 , DELLA LEGGE

08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' TENUTO ALTRESI' AD ESPRIMERE IL PARERE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SULLA FORMAZIONE DELL' ATTO

CONSILIARE, SEDUTA STANTE OVE POSSIBILE E PRIMA DELLA VOTAZIONE, TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI EMERSE DAL DIBATTITO E DELLE EVENTUALI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI.

05. QUALORA LE MODIFICHE OD INTEGRAZIONI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO IMPEDISCANO AL SEGRETARIO COMUNALE DI ESPRIMERSI SEDUTA STANTE PER LA LORO COMPLESSITA', IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA RINVIA L'ARGOMENTO A SUCCESSIVA ADUNANZA.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE PROVVEDE AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 63

FUNZIONI GESTIONALI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SPETTA LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAGLI ORGANI ELETTIVI E SOTTO IL LORO CONTROLLO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRAINTENDE E CURA L'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL' AMMINISTRAZIONE, IL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, IL RENDIMENTO E LA DISCIPLINA DEL PERSONALE, LA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

03. IN PARTICOLARE SPETTA AL SEGRETARIO:

A) ATTESTARE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CHE COMPORINO UN

IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE 142/90 , LA COPERTURA FINANZIARIA IN RELAZIONE ALLA EFFETTIVITA' DEI MEZZI ED ALL'EQUILIBRIO DEL BILANCIO;

B) SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA, IN CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAGLI ORGANI ELETTIVI;

C) ADOTTARE GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE;

D) ORDINARE BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ED AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE DELIBERATE ED ORDINATE;

E) EMANARE ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L' ATTUAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI;

F) PARTECIPARE, SE INVITATO, AGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL' AMBITO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

G) CERTIFICARE LE COPIE CONFORMI ALL' ORIGINALE DI ATTI E DOCUMENTI DA RILASCIARSI DALL' AMMINISTRAZIONE;

H) PROPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI E LO SGRAVIO ED I RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE;

I) CURARE, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI, LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA;

L) CURARE L' ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI;

M) PROPORRE AL SINDACO ED ALLA GIUNTA COMUNALE, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO, LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE;

N) PROPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE L' AVVISO DELL' EVENTUALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE;

O) ATTUARE LE OPPORTUNE MISURE ORGANIZZATIVE NEI CASI DI INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' DEL PERSONALE;

P) VAGLIARE E CONTROLLARE TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

Q) CONCORRERE A DETERMINARE GLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI;

R) ASSISTERE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;

S) RILASCIARE COPIA DI DOCUMENTI, FORNIRE NOTIZIE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLA INFORMAZIONE E DELLA TRASPARENZA.

CAPO 02

RESPONSABILITA'

ART. 64

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO

DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 65

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE I DANNI DERIVATI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE OD IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' A SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. L'OBBLIGO DI DENUNCIA PER FATTO DANNOSO IMPUTABILE AD UN AMMINISTRATORE COMPETE ALL'ORGANO COLLEGIALE DI APPARTENENZA DEL MEDESIMO, MENTRE INCOMBE AL REVISORE DEI CONTI L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA PER FATTO IMPUTABILE AGLI ORGANI COLLEGIALI.

05. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 66

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI OD I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE OD IL DIPENDENTE ABBA COMMESSO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. LA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI ATTI OD OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE OD IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE, STATUTO O REGOLAMENTO.

04. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO

ART. 67

RESPONSABILITA' DEL PERSONALE CONTABILE

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DI BENI COMUNALI NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE PERDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 68

RESPONSABILITA' DEGLI ESTENSORI DEI PARERI NELLE DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED IL RESPONSABILE CONTABILE RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI A SENSI DI LEGGE.

ART. 69

RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, UNITAMENTE AL PERSONALE PREPOSTO AL SERVIZIO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

02. SUSSISTE ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DEL PERSONALE PREPOSTO AL SERVIZIO, IN CASO DI OMESSA ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, QUALORA NON RENDA PARTECIPE IL SEGRETARIO COMUNALE DELLE RAGIONI O CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

TITOLO 05

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO 01

SERVIZI PUBBLICI

ART. 70

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI IN VIA ESCLUSIVA DAL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL COMUNE PRIVILEGIA LA GESTIONE IN ECONOMIA, OVVERO FORME DI CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVE OD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 71

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI O STATUTARI ED I REGOLAMENTI DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO

DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, SE RICORRA UNO DEI SEGUENTI ELEMENTI:

- MODESTIA DELLE DIMENSIONI DEL SERVIZIO;
- INOPPORTUNITA' DEL RICORSO AD ALTRE FORME DI GESTIONE QUALI LA
ISTITUZIONE O L'AZIENDA SPECIALE;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, OVE LA SCELTA DI TALE FORMA DI GESTIONE POSSA
ESSERE MOTIVATA CON RIFERIMENTO A:

- RAGIONI TECNICHE;
- RAGIONI ECONOMICHE;
- MOTIVI DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE ATTRAVERSO CUI POSSONO GESTIRSI UNO O
PIU' SERVIZI CHE ABBIANO RILEVANZA ECONOMICA ED
IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONI, QUALORA IL SERVIZIO ABBAIA NATURA SOCIALE
SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE SALVO QUANTO PREVISTO DALL'
ARTT. 70 TERZO COMMA;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI, A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO
LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA NEL PUBBLICO INTERESSE LA
PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. LA COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA SPECIALE O LA CONVERSIONE IN AZIENDA
SPECIALE DI UN SERVIZIO GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN
CONCESSIONE DEVE RISPONDERE A CRITERI DI ECONOMICITA' E DI
CONVENIENZA, CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI CONTENUTE
NEGLI

ARTT. 03 E 04 DEL D.P.R. 04 OTTOBRE 1986 , N. 902 .

03. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' PER
AZIONI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 , SONO NOMINATI O
DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E, IN SUA SOSTITUZIONE, DAL SINDACO AI
SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , E 36 , COMMA 05 , DELLA
LEGGE 142/90 IN CONFORMITA' AI CRITERI STABILITI CON ATTO DI INDIRIZZO
CONSILIARE.

04. AGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SI
APPLICANO LE NORME RIGUARDANTI LA REVOCA E LA SFIDUCIA
COSTRUTTIVA, DI CUI AGLI ARTT. 31 E 34 DEL PRESENTE STATUTO. LA MOZIONE
DI SFIDUCIA NON RICHIEDE LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTO
PROGRAMMATICO.

ART. 72

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DELL'ENTE LOCALE, E' DOTATO
DI PERSONALITA' GIURIDICA ED HA AUTONOMIA IMPRENDITORIALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DELL'ENTE LOCALE PER
L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI; NON HA PERSONALITA' GIURIDICA; E'
DOTATA DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE;
B) IL PRESIDENTE;
C) IL DIRETTORE.

04. LO STATUTO DELLE SINGOLE AZIENDE, DA APPROVARSI DAL CONSIGLIO
COMUNALE, PREVEDE:

- A) IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, E LA SUA DURATA IN CARICA;
 - B) LE MODALITA' DI NOMINA DEL PRESIDENTE, DEI CONSIGLIERI E DEL DIRETTORE;
 - C) LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE;
 - D) I PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO;
 - E) LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE.
05. L'AZIENDA SPECIALE HA POTESTA' REGOLAMENTARE NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DEL PROPRIO STATUTO E NEI LIMITI DELLA PROPRIA ATTIVITA'.
06. L'ISTITUZIONE NON HA POTESTA' REGOLAMENTARE, MA RICEVE DISCIPLINA DAL COMUNE.
07. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE E PROVVEDERE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI IMPOSTI DAL COMUNE.
08. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO SPECIALE.

ART. 73

SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA LE CATEGORIE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CON CUI E' POSSIBILE COSTITUIRE SOCIETA' PER AZIONI NELLE QUALI DEVE SEMPRE ESSERE ASSICURATA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO. LO STATUTO DELLA COSTITUENDA SOCIETA' PER AZIONI DEVE PREVEDERE L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA', QUALORA VENGA MENO DETTA PREVALENZA
02. LA PREDETTA SOCIETA' PER AZIONI NON PUO' ESSERE COSTITUITA SE ALMENO UN QUARTO DEL CAPITALE NON SIA SOTTOSCRITTO DA SOGGETTI PRIVATI.

CAPO 02

COOPERAZIONE FRA ENTI PER FUNZIONI E SERVIZI

ART. 74

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PUO' INDIVIDUARE FUNZIONI E SERVIZI SPECIFICI CHE, PER DETERMINATE ESIGENZE TECNICHE ED ECONOMICHE, NONCHE' PER LE CARATTERISTICHE PROPRIE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI STESSI, RICHIEDANO UNA AZIONE COORDINATA CON ALTRI COMUNI E PROVINCE.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 75

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL' ARTT. 72 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, UNA CONVENZIONE A SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO, FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

05. L'ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.

06. LA CONVENZIONE E LO STATUTO DEL CONSORZIO DEVONO PREVEDERE LA FIGURA DEL DIRETTORE CON ESPRESSA RESPONSABILITA' GESTIONALE, NONCHE' L'ORGANO DEL REVISORE DEI CONTI.

07. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

ART. 76

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI

INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TALE FINE, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DAL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E COMPORTI VARIAZIONI DI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO, DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE ARTICOLO, SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 06

ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

ART. 77

ORDINAMENTO ED ATTIVITA' FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E' ALTRESI' TITOLARE DELLA POTESTA' IMPOSITIVA ATTRIBUITAGLI DALLA LEGGE NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

04. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, CONSIDERANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

05. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINARE LE ALIQUOTE E LE TARIFFE BASE CONTESTUALMENTE ALLA ISTITUZIONE DEL TRIBUTO O SERVIZIO ED ALTRESI' DETERMINARE, RELATIVAMENTE A TRIBUTI O SERVIZI GIA' ESISTENTI, LE ALIQUOTE E LE TARIFFE DI BASE CONSEGUENTI A MUTATI CRITERI GENERALI.

ART. 78

BENI COMUNALI

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

02. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

03. L'ISTITUTO DEI BENI COMUNALI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA IN ORDINE ALLA ACCETTAZIONE DI EREDITA', LEGATI E DONAZIONI DI BENI IMMOBILI; PER I BENI MOBILI ED IN OGNI ALTRO CASO, LA DELIBERAZIONE E' DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.

ART. 79

BILANCIO DI PREVISIONE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO. IN ESECUZIONE DI QUESTA IL CONSIGLIO COMUNALE EMANA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' GENERALE.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE SULLA BASE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TEMPI DI LEGGE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA', DELLA SPECIFICAZIONE E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

03. LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E' RICHIESTA ANCHE PER LA ADOZIONE DI DELIBERAZIONI DI ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI.

ART. 80

CONTO CONSUNTIVO

01. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE LA CONTABILITA' PREVISTA DALLA LEGGE E SONO DIMOSTRATI NEL RENDICONTO

COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI DI LEGGE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

03. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DI PREVISIONE DEI CONTI.

ART. 81

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL REVISORE DEI CONTI, SCELTO IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 ED AI CRITERI DEFINITI CON ATTO CONSILIARE DI INDIRIZZO.

02. NON POSSONO ESSERE NOMINATI REVISORE DEL CONTO E, SE IN CARICA, DECADONO:

A) I DIPENDENTI DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI;

B) I CONSIGLIERI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI;

C) IL CONIUGE, I PARENTI E GLI AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEL PERSONALE COMUNALE;

D) COLORO CHE PRESTANO IN MODO CONTINUATIVO OPERA DI CONSULENZA A FAVORE DEL COMUNE;

E) COLORO CHE ABBIANO PARTE DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONE DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

F) COLORO CHE ABBIANO LITI PENDENTI CON IL COMUNE.

03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

04. IL REVISORE E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA. LA REVOCA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL REVISORE CESSATO DALLA CARICA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIZIA DELLA CESSAZIONE.

06. IL NUOVO REVISORE RIMANE IN CARICA PER IL PERIODO IN CUI LO SAREBBE STATO IL SOSTITUITO.

07. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

08. A TALE FINE IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

09. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 07 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

10. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

11. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA I MODI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI.

ART. 82

CONTROLLO SULLA GESTIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE VERIFICA ALMENO SEMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE.

02. A TAL FINE IL SEGRETARIO COMUNALE PREDISPONE APPOSITA RELAZIONE CON LA QUALE FORMULA LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL SINDACO ED ALLA GIUNTA COMUNALE.

03. LA GIUNTA, SENTITO IL REVISORE DEI CONTI, SOTTOPONE ALMENO SEMESTRALMENTE AL CONSIGLIO LO STATO GENERALE AGGIORNATO DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI CONTABILI FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE, LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 07

ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

ART. 83

POTESTA' REGOLAMENTARE

01. LA LEGGE STABILISCE LE MATERIE NELLE QUALI IL COMUNE HA POTESTA' REGOLAMENTARE.

02. L'INIZIATIVA PER LA FORMAZIONE DI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE NEI MODI PREVISTI DALL' ARTT. 51 DEL PRESENTE STATUTO ED AI CITTADINI.

03. I REGOLAMENTI SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. I SINGOLI ARTICOLI E GLI EMENDAMENTI SONO APPROVATI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI VOTANTI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 142/90 ; UNA SECONDA DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI 15 GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI ED OMOLOGAZIONI.

06. I REGOLAMENTI DIVENGONO EFFICACI SCADUTO IL TERMINE DELLA SECONDA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 84

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI

ALL` ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 142/90 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE NON HA EFFETTO SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA MODIFICAZIONE O L`ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL`ULTIMA MODIFICA, SALVA L`IPOTESI DI REVISIONE IMPOSTA DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE.

05. L`INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA NON APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON E' DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI RELAZIONE.

ART. 85

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE.

05. NELLE MATERIE DEMANDATE AI REGOLAMENTI, LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO, IMMEDIATAMENTE APPLICABILI, HANNO EFFICACIA DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE.

ART. 86

TERMINE PER L`ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI, ESCLUSI QUELLO DELLA CONTABILITA' E DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

03. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.